Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 25 ottobre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 luglio 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1963 registro n. 4 Presidenza, foglio n. 343

E' concessa la seguente decorazione al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

COMUNE DI BOVES. — Martoriata dalla ferocia teutonica - la città di Boves - culla della Resistenza armata piemontese - il 19 settembre 1943 - con il primo sacrificio di quarantacinque cittadini trucidati e trecentocinquanta case incendiate - aggiungeva una pagina di gloria alle glorie d'Italia. Il nemico - forte di tracotanza e di armi - continuava ad infierire - senza però riuscire a piegare lo spirito - sempre invitto ed indomito - della sua popolazione - come nelle quattro gloriose giornate del gennaio 1944 - durante le quali venivano incendiate altre cinquecento case e cadevano combattendo centocinquantasette cittadini partigiani - perchè libera sopravvivesse la Patria. Ed il martirio attingeva la vetta - con l'ultimo sacrificio di nove suoi figli barbaramente massacrati dal nemico sconfitto ed in ritirata - il giorno successivo al termine delle ostilità. Epico esempio di eroismo e di olocausto - monito alle generazioni future. — Boves, 8 settembre 1943 - 26 aprile 1945.

(9080)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1381.

Rettifica di confine tra i comuni di Montacuto e di Gremiasco (Alessandria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Montacuto in data 13 agosto 1962, n. 8, e del Consiglio comunale di Gremiasco in data 23 settembre 1962, n. 37, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria in data 15 dicembre 1962, n. 274, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 luglio 1963, n. 1607;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1

Il confine fra i comuni di Montacuto e di Gremiasco, in provincia di Alessandria, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Montacuto e di Gremiasco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1963

SEGNI

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1382.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per le zone del comune di Licodia Eubea (Catania).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota 24 luglio 1963, n. 3842, con la quale il medico provinciale di Catania trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per le zone già stabilite dal regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, per il comune di Licodia Eubea di quella Provincia;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, con il quale venivano dichiarate, tra l'altro, due zone di endemia malarica del territorio del comune di Licodia Eubea della provincia di Catania;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica per le zone del comune di Licodia Eubea della provincia di Catania, contenuta nel regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, è revocata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1963

SEGNI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1383.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Grato, in frazione Bertolla del comune di Torino.

N. 1383. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 24 dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 4 dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Grato, in frazione Bertolla del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1384.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Ente Diocesano Apostolato Sociale (E.D.A.S.) », con sede in Taranto.

N. 1384. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Ente Diocesano Apostolato Sociale (E.D.A.S.) », con sede in Taranto, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. **1385**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Piccola Opera Charitas », con sede in Giulianova (Teramo).

N. 1385. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Piccola Opera Charitas », con sede in Giulianova (Teramo), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. **1386**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, sita in località Confin del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 1386. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, sita in località Confin del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1387**.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile e Casa di riposo, con sede in Campi Salentina (Lecce).

N. 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile e Casa di riposo, con sede in Campi Salentina (Lecce) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1954 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 10 maggio 1963 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1963;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dello art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 1.070.000.000 (unmiliardosettantamilioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(9060)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 24 aprile 1963 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1963;

Decreta:

E' approvata la modificazione del 1° comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, in conformità del seguente testo:

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 1.439.000.000 (unmiliardoquattrocentotrentanovemilioni), di cui:

a) L. 900.000.000 (novecentomilioni) assunti dagli Enti partecipanti in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna;

b) L. 539.000.000 (cinquecentotrentanovemilioni) di conferimento da parte dello Stato, giusta l'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(8989)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1963.
Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 24023 del 9 settembre 1963, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° agosto 1963;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963 e 4 luglio 1963, con i quali si è proceduto allo adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1963, ai minimi di retribuzione spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona*: (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

Portieri	L.	30,48
Addetti alle pulizie	»	28,60

2ª *zona*: (Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria e Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L.	26,20
Addetti alle pulizie	»	24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8977)

DECRETO PREFETTIZIO 30 settembre 1963.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio precedente decreto n. 38070 del 6 novembre 1961, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1961-novembre 1964;

Vista la nota n. 7092 in data 25 settembre 1963, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha designato, in sostituzione del dottor Luigi Numis, deceduto, il dott. Raffaele Vallillo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Raffaele Vallillo è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1961-novembre 1964, in sostituzione del dott. Luigi Numis.

Avellino, addì 30 settembre 1963

p. *Il prefetto*: SANNINI

(9057)

DECRETO PREFETTIZIO 9 ottobre 1963.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio precedente decreto n. 38070 del 6 novembre 1961, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1961-novembre 1964;

Vista la nota n. 3911 in data 6 agosto 1963, con la quale il medico provinciale ha designato, in sostituzione del dott. Vittorio Sellitto, deceduto, il dott. Salvatore Ianuario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Salvatore Ianuario è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità per il triennio novembre 1961-novembre 1964, in sostituzione del dottor Vittorio Sellitto.

Avellino, addì 9 ottobre 1963

Il prefetto: MATTUCCI

(9058)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Borgo Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9035)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.883.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9022)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Torricella Peligna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.175.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9023)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.388.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9024)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.805.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9025)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.441.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9026)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.017.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9027)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.580.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9028)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.498.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9029)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1963, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.945.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(9030)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1963, il comune di Sangineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.703.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9031)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.640.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9032)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.375.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9033)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.406.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9034)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.801.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9036)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.751.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9037)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Terelle (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.644.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9038)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.268.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9039)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.611.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9040)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.973.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9042)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.857.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9041)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.822.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9043)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.777.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9044)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9045)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.790.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(9046)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.147.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9047)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.501.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9048)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.268.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9052)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.994.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9049)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.360.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9050)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.826.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9051)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.903.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9053)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.901.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9054)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.942.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9055)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Guido Marpicati, nato a Fiume il 10 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 30 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8877)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Virgilio » di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 41726 del 7 giugno 1963, il preside dell'Istituto magistrale statale « Virgilio » di Milano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla famiglia Sciaccaluga, dai professori e dagli alunni dell'Istituto la donazione della somma di L. 200.000, per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Gabriella Sciaccaluga ».

(8981)

Autorizzazione al Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Govone » di Alba ad accettare un legato.

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 31279/14/5 del 23 luglio 1963, il Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Govone » di Alba è autorizzato ad accettare, dalla signora Chiarleone Albertina vedova del prof. Gandino, un legato di L. 4.000.000 per l'istituzione di n. 4 borse di studio di un milione di cui due intitolate borse di studio « Prof. Francesco Gandino », e due borse di studio « Tenente dott. Francesco Gandino ».

(8983)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1963, foglio n. 277, è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal sindaco di Staranzano avverso la decisione in data 16 febbraio 1962 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Gorizia accolse il ricorso proposto contro il provvedimento in data 11 ottobre 1961, con il quale il sindaco del Comune suddetto, accolse, solo in parte l'istanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Gorizia al fine di ottenere la licenza per la vendita all'ingrosso e al minuto, nella propria succursale sita in detto Comune, via Trieste n. 117, dei seguenti prodotti: « fertilizzanti, antiparassitari e sementi, attrezzi, prodotti, macchine, merci varie, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed alla agricoltura nonchè vino in recipienti e alimentari », concedendo la licenza commerciale solo per la vendita al minuto e all'ingrosso dei seguenti generi: « fertilizzanti, antiparassitari, attrezzi e macchine agricole, merci varie non alimentari attinenti all'agricoltura, scorte vive e morte (escluse quelle alimentari) ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori per l'agricoltura « con esclusione dalla stessa della vendita al minuto di « generi alimentari e vino in bottiglie ».

(9094)

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° luglio al 30 settembre 1963

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Milano, via Cimarosa, 17	Laboratorio prof. dott. G. C. Gualdoni	Spec. medicinali chimiche	Decreto n. 3081 del 13 luglio 1963	—
2	Pontedera (Pisa), via Nino Bixio, 30	S.I.R.T. Soc. Ital. Ritrovati Terapeutici	Spec. medicinali, chimiche e biologiche	Decreto n. 3089 del 18 luglio 1963	Trasferimento di Azienda
3	Milano, via Gran Sasso, n. 12	Lab. chimico farmaceutico Antonio Cassia	Spec. medicinali, chimiche e biologiche	Decreto n. 3092 del 1° agosto 1963	—
4	Novate Milanese (Milano), via Novate	Dott. A. e G. Giangrasso	Spec. med. biologiche	Decreto n. 3093 del 27 luglio 1963	—
5	Palermo, via Cardinale S. Felice, 4	Fratelli Incorpora	Spec. medicinali chimiche	Decreto n. 3108 del 4 settembre 1963	—

(8754)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 24 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,72	622,39	622,445	622,41	622,35	622,41	622,41	622,42	622,41	622,40
$ Can.	577,49	577,40	577,50	577,50	577,10	577,40	577,40	577,40	577,42	577,30
Fr. Sv.	144,25	144,25	144,27	144,2475	144,25	144,25	144,25	144,28	144,25	144,25
Kr. D.	90,11	90,12	90,15	90,18	90,05	90,13	90,16	90,10	90,13	90,12
Kr. N.	86,98	86,98	87,02	86,98	86,95	86,98	86,97	87 —	86,98	87 —
Kr. Sv.	119,82	119,82	119,83	119,825	119,75	119,82	119,825	119,85	119,82	119,82
Fol.	172,74	172,72	172,72	172,7175	172,75	172,75	172,70	172,72	172,75	172,75
Fr. B.	12,46	12,467	12,4625	12,4655	12,46125	12,46	12,466	12,45	12,46	12,465
Franco francese	126,97	126,98	127,02	126,99	127 —	126,99	126,99	127 —	126,99	127,02
Lst.	1741,56	1741,40	1741,50	1741,45	1741,375	1741,65	1741,50	1741,62	1741,65	1741,40
Dm. occ.	156,50	156,50	156,50	156,4975	156,48	156,50	156,48	156,50	156,50	156,50
Scell. Austr.	24,08	24,085	24,09	24,085	24,10	24,07	24,086	24,10	24,08	24,085
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,70	21,71	21,70	21,71	21,71	21,70

Media dei titoli del 24 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	109,35
Redimibile 3,50 % 1934	91,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	577,45
1 Franco svizzero	144,249
1 Corona danese	90,17
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	119,825
1 Fiorino olandese	172,709
1 Franco belga	12,466
1 Franco francese	126,99
1 Lira sterlina	1741,475
1 Marco germanico	156,489
1 Scellino austriaco	24,085
1 Escudo Port.	21,702

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sei posti di chimico in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Considerato che il concorso per esami a sei posti di chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1961 e prorogato con decreto ministeriale 1° febbraio 1962, è andato deserto;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale della carriera direttiva dei chimici in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di chimico in prova (coefficiente 271 nel ruolo del personale della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale ovvero di diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, numero 1378 e 2 aprile 1958, n. 323;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare:

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2a) non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere scegliendo fra quelle di inglese e tedesca;

s) che è disposto ad accettare la destinazione assegnatagli all'atto della nomina.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orale giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o corrispondente;

membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive di divisione;

segretario, un impiegato delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 10.

Per ogni prova scritta, pratica ed orale la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e pratiche una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e pratiche ed il voto ottenuto agli orali e l'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente Procura delle Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego.

Detto certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita;

B) titolo di studio;

C) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

D) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di chimico.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello

stipendio iniziale annuale della qualifica di chimico, oltre la aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1963
Registro n. 79 *Difesa-Marina, foglio n.* 248

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica generale:

Equilibri nei sistemi omogenei. Legge dell'azione di massa. Reazioni complete. Influenza della pressione sull'equilibrio.

Termochimica. Legge di HESS. Calore di formazione e relativi metodi di calcolo. Relazione fra le costanti di equilibrio di una reazione e la temperatura.

Velocità di reazione. Affinità chimica. Catalisi.

Sistema periodico. Cenni sulla struttura dell'atomo. Joni, elettroni, radicali liberi.

Valenza. Legame eteropolare. Legame covalente. Composti polari, non polari e ionici. Legame idrogeno. Legame di Van der Waals.

Scala di elettronegatività degli elementi. Dissociazione elettrolitica. Conducibilità nelle soluzioni di elettroliti. Teoria di Arrhenius.

Definizione di acido, base e sale. Elettroliti anfoteri. Equilibri fra elettroliti. Forza degli acidi e delle basi. Applicazioni analitiche della teoria della dissociazione elettrolitica.

Ionizzazione dell'acqua. Potenziale ione idrogeno (pH) Idrolisi. Indicatori. Soluzioni tampone. Prodotto di solubilità.

Riduzione ed ossidazione. Equilibri di ossido - riduzione. Potenziale di ossido - riduzione.

Elettrolisi. Elettrolisi di elettroliti in soluzione acquosa. Elettrolisi di elettrolisi fusi. Elettrolisi dell'acqua.

2) Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica con accenni ai fondamenti chimico-fisici su cui si basano i processi trattati:

Principali procedimenti generali impiegati nella chimica industriale (ossidazione, riduzione, combustione, idrogenazione, nitrazione, esterificazione, idrolisi, polimerizzazione).

Principali operazioni generali impiegate nella chimica industriale (arricchimento materie prime, trasferimenti di calore, evaporazione, estrazione, assorbimento, distillazione, sublimazione, essiccaggio, mescolamento, filtrazione, cristallizzazione, macinazione).

Reazioni e metodi industriali di polimerizzazione, policondensazione e poliaddizione.

La catalisi nell'industria chimica inorganica e organica.

Idrogeno: sua produzione da gas di cockeria, da trattamenti varii degli idrocarburi e attraverso altri procedimenti industriali.

Acque: analisi e tecnologia. Resine scambiatrici di ioni.

La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano.

Industria degli acidi minerali (solforico, nitrico e cloridrico).

Industria dei prodotti alcalini (soda e potassa, idrati e carbonati).

Metallurgia dei principali metalli non ferrosi (cobalto, nichel, cromo, tungsteno, rame, zinco, piombo, antimonio, alluminio e magnesio). Caratteristiche e cenni alle loro principali leghe.

Metallurgia del ferro. Sue leghe. Trattamenti termici. Cenni su prove tecnologiche ed esami macro e microscopici.

Materiali refrattari, ceramiche, cermets: fabbricazione, caratteristiche ed impieghi.

Petrolio e suoi derivati impiegati come combustibili e lubrificanti: caratteristiche ed analisi. Additivi ed antidetonanti. Cenni sulla teoria della lubrificazione.

Cracking del petrolio: cracking catalitico; reforming catalitico; hydroforming e platforming; catalizzatori impiegati nel cracking.

Principali polimeri e copolimeri organici (resine sintetiche); fabbricazione, caratteristiche, impieghi.

Siliconi: costituzione, caratteri generali e preparazione. Oli al silicone; resine al silicone; gomme al silicone: caratteristiche ed impieghi.

Pitture e vernici dei vari tipi. Caratteristiche. Materie prime per la loro preparazione.

Agenti tensioattivi: costituzione, caratteri generali, classificazione. Descrizione della loro azione detersiva.

3) Traduzione dal francese all'italiano di un brano di chimica o di fisica o di tecnologia chimica - idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato. Tempo concesso: due ore per ciascuna traduzione. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è considerata come prova facoltativa per la quale la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche:

1) Riconoscimento di una sostanza organica di largo uso nelle operazioni di laboratorio o nella tecnologia chimica, con relazione scritta sui risultati ottenuti (tempo complessivo concesso 10 ore).

2) Analisi quantitativa, comprendente almeno due determinazioni, con relazione scritta sui risultati ottenuti (tempo complessivo concesso 20 ore, in due giorni consecutivi).

Prova orale:

A) Discussione sull'argomento trattato nello svolgimento del tema di chimica tecnologica, sui richiami di chimica-fisica ad esso connessi e sui risultati delle prove pratiche.

B) Prova orale di nozioni amministrative: durata massima 1/2 ora.

Interrogazioni su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati.

Roma, addì 30 agosto 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di chimico in prova, nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in chimica o chimica industriale, ovvero del diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale, conseguito presso . . . . in data . . . .

E' in possesso (se fornito del diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale) del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure, del certificato di abilitazione provvisoria . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

10) intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (5).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratiche ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Firma (6) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (tedesca o inglese).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a sei posti di chimico in prova ».

(8936)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1962, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 291, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso a due posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1963, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 275, con il quale è stata nominata, fra l'altro, la Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati al predetto concorso;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvati con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Considerato che l'incisore principale della Zecca signor Pietro Giampaoli, membro della Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati al predetto concorso, è stato collocato a riposo dal 1° marzo 1963 con decreto ministeriale 13 maggio 1963, n. 47998, in corso di registrazione, e che, pertanto, è necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

L'incisore della Zecca sig. Guerrino Mattia Monassi è nominato membro della Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati al concorso a due posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca. con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962, in sostituzione dell'incisore principale della Zecca sig. Pietro Giampaoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1963
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 355. — VENTURA SIGNORETTI

(9072)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, e del concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria con la qualifica di pantografista, indetti con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1962, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 105, con il quale sono stati indetti, fra l'altro, i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67: due posti di stampatore e patinatore di medaglie ed un posto di pantografista;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1962, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 137, con il quale è stata nominata, fra l'altro, la Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai predetti concorsi;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvati con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Considerato che l'incisore principale della Zecca signor Pietro Giampaoli, membro della Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai predetti concorsi, è stato collocato a riposo dal 1° marzo 1963 con decreto ministeriale 13 maggio 1963, n. 47998, in corso di registrazione, e che, pertanto, è necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

L'incisore della Zecca sig. Guerrino Mattia Monassi è nominato membro della Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai concorsi a due posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, nonchè ad un posto di operaio di pari categoria con la qualifica di pantografista, indetti con decreto ministeriale 7 agosto 1962, in sostituzione dell'incisore principale della Zecca sig. Pietro Giampaoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1963
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 356. — VENTURA SIGNORETTI

(9073)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione per l'industria del vetro, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1963, registro n. 3, foglio n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131, del 18 maggio 1963, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale, nei giorni 25, 26 e 27 novembre 1963, con inizio alle ore 8, e la prova pratica avrà luogo presso l'Università di Roma Istituto di chimica applicata e industriale Facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18 (presso San Pietro in Vincoli), il giorno 28 novembre 1963, con inizio alle ore 8.

(9095)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per esami a tredici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 14 febbraio 1962.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 26 marzo 1963, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a tredici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1962, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 del 1-15 giugno 1963.

(8986)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a una cattedra di Pianoforte principale nel Conservatorio di musica di Bolzano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 39 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 26 settembre 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i relativi risultati del concorso a una cattedra di Pianoforte principale nel Conservatorio di musica di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, S. O.

(9096)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad una cattedra di Letteratura poetica e drammatica nel Conservatorio di musica di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 39 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 26 settembre 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso a una cattedra di Letteratura poetica e drammatica nel Conservatorio di musica di Napoli, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, S. O.

(9097)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario e medico capo del comune di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2680 in data 14 giugno 1961, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario e medico capo del comune di Torino;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce il primo e l'ultimo comma del predetto art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 del citato decreto presidenziale n. 854 che modifica l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *C*);

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario e medico capo del comune di Torino è costituita come segue:

Presidente:

Veglia dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, ispettore generale medico;

Cambosu prof. Giovanni, docente in igiene;

Beretta prof. Alessandro, docente in patologia medica;

Cerruti prof. Carlo Francesco, ufficiale sanitario del comune di Roma.

Segretario:

Trotta dott. Ugo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Torino.

Torino, addì 8 ottobre 1963

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(8973)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5722 del 28 febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dagli Ordini dei medici e dai sindaci interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Cerulli comm. dott. Ettore, vice prefetto.

Membri:
Lopes dott. Antonino, medico provinciale;
Vaglio prof. dott. Nicola, direttore di clinica ostetrica e ginecologica;
Narducci prof. dott. Ugo, primario ostetrico e ginecologico;
Valigi Ida, ostetrica condotta.

Segretario:
Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Perugia, addì 10 ottobre 1963

Il medico provinciale: LOPES

(8932)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02185 in data 11 aprile 1963, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, nonchè dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:
Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto vicario.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale capo;
Muratore prof. Filippo, libero docente in patologia speciale medica e clinica medica generale, primario medico dell'Ospedale civile di Lecce;
Angelelli prof. Onofrio, libero docente in clinica chirurgica, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Gallipoli;
Frassanito dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Montesano dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

Lecce, addì 12 ottobre 1963

Il medico provinciale: MAGLIARI

(8931)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 522, in data 30 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154, del 10 giugno 1963, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1963;

Considerato che, tra i componenti della predetta Commissione, il dott. Luigi Ferrara, veterinario provinciale, per inderogabili impegni di servizio è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione stessa, per cui si rappresenta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Considerato che occorre sostituire anche il segretario della Commissione stessa dott. Giovanni Celestino;

Visti gli articoli 8 e 81 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Carfora, veterinario provinciale di 1ª classe, e il dott. Giuseppe De Marco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione in premessa descritta in sostituzione il primo del dott. Luigi Ferrara ed il secondo del dott. Giovanni Celestino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 17 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: FERRARA

(9062)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.